## Contratto di assistenza e fornitura di servizi residenziali sanitario assistenziali

a i Signori		
	nato a	il
Cod.Fisc	Codice Sanitario	
di seguito denominato "Ospite"		
	nato a	_ il
Cod. Fisc.	, referente dei "Garanti"	
	F	

la RSA "Casa di riposo San Gaetano" - Opera Don Guanella, sita in via Giuseppe Mazzini 14 a Sumirago fraz. Caidate (Va).

#### Premesso che

- 1. Le parti intendono adottare le seguenti definizioni:
  - **a. RSA:** individua la Residenza Sanitario Assistenziale come unità di offerta di servizi residenziali, sanitari e assistenziali, sulla base di standard strutturali e gestionali dettati dalla normativa vigente;
  - **b. Ospite:** individua la persona anziana fruitore del servizio offerto dalla RSA;
  - **c. Garante:** individua il parente, tutore, ente o altra terza persona che con l'Ospite, o in luogo dell'Ospite, richiede l'erogazione del servizio offerto dalla RSA, garantendo in solido con l'ospite l'adempimento delle obbligazioni assunte da quest'ultimo o a favore di quest'ultimo;
  - **d. Servizio:** individua l'insieme di prestazioni residenziali, sanitarie, infermieristiche, riabilitative, socio assistenziali, tutelari, animative ed alberghiere come descritte nella Carta dei Servizi;
  - **e.** Carta dei Servizi: descrive l'insieme delle prestazioni costituenti il servizio;
  - **f. Progetto Educativo Locale (P.E.L.) e Codice Etico:** individuano l'insieme di regole, valori, linee guida e comportamenti che l'Ospite e il Garante si impegnano ad osservare durante la loro permanenza nella RSA;
  - **g. Domanda di ingresso:** è l'atto con il quale l'Ospite o il Garante hanno formalizzato la richiesta di erogazione del servizio, esprimendo il consenso al trasferimento dell'Ospite dal proprio domicilio alla RSA;
  - h. Relazione sanitaria: è il documento con il quale il medico curante fornisce al gestore il quadro psicofisico e sanitario dell'Ospite, sulla base del quale lo staff medico della RSA esprime parere in merito alla adeguatezza del servizio ai bisogni dell'Ospite;
  - i. Contratto: individua il presente atto.

- 2. L'ospite e il Garante hanno presentato domanda di ingresso, dopo aver preso visione della RSA, della natura e del tenore dei servizi offerti e della Carta dei Servizi, dando atto dell'esercizio del diritto al consenso informato;
- 3. la Relazione Sanitaria è stata valutata dallo staff medico della RSA il quale si riserva, ai fini di una più completa valutazione, di verificarla e di accoglierla in via definitiva decorsi trenta giorni dalla data di ingresso;
- 4. la RSA si impegna a:
- informare l'ospite e il Garante sulle prestazioni socio-sanitarie offerte, compresa la valutazione globale del suo stato di bisogno, in riferimento alla normativa in vigore;
- rispettare la privacy come previsto dalla normativa vigente;
- informare il comune di residenza dell'ospite dell'accesso in RSA;
- informare il competente ufficio ASL sulle condizioni psicofisiche dell'ospite qualora venga rilevata la necessità della nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno.

Tutto ciò premesso,

## si conviene e stipula quanto segue

### Art. 1 Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### Art. 2 Oggetto, durata e rinnovo

L'Ospite ed il Garante richiedono la prestazione del servizio, che la RSA accetta di erogare, a far tempo dal \_\_\_\_\_\_\_, salvo disdetta di una delle parti con preavviso di trenta giorni, dando atto di aver ricevuto un informazione completa e dettagliata sufficiente per l'esercizio del diritto al consenso informato.

### Art. 3 Progetto Educativo Locale, Carta dei servizi e codice etico

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Ospite ed il Garante danno atto di aver ricevuto in occasione della presentazione della domanda di ingresso il P.E.L., la Carta dei Servizi, il Codice Etico della RSA e di averne preso visione e di ogni altra documentazione amministrativa messa a disposizione dalla RSA. Danno quindi atto di essere sufficientemente informati in merito al servizio.

#### Art. 4 Retta

Quale corrispettivo delle prestazioni componenti il servizio l'Ospite ed il Garante si obbligano a pagare la retta giornaliera in vigore, fatte salve le disposizioni di cui al successivo Art. 6.

## Art. 5 Pagamenti

L'Ospite e il Garante si obbligano ad effettuare il pagamento della retta in rate mensili anticipate scadenti il giorno DIECI del mese in corso a mezzo RID (disposizione permanente di addebito) o altra modalità da concordare con la RSA. Il ritardo nel pagamento della retta comporta l'applicazione di interessi in relazione al tasso legale vigente. Il mancato pagamento

della retta per due mesi consecutivi comporta la dimissione dell'Ospite, fatto salvo il pagamento di quanto dovuto.

#### Art. 6 Variazione della retta

La RSA si riserva di variare periodicamente l'importo della retta. L'eventuale variazione verrà applicata previo preavviso di trenta giorni entro i quali l'Ospite ed il Garante potranno dichiarare se accettano la nuova retta ovvero se optano per le dimissioni.

#### Art. 7 Causa di dimissione

Costituiscono causa di dimissione dell'Ospite e risoluzione contrattuale:

- 7.1 La comunicazione di disdetta comunicata da una delle parti;
- 7.2 Il mancato pagamento della retta per due mensilità consecutive;
- 7.3 L'assenza dell'Ospite per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi;
- **7.4** La mancata accettazione da parte dell'Ospite e del Garante dell'eventuale variazione della retta nei termini previsti dal precedente Art. 6

## Art. 8 Salvaguardia del contratto

Qualora una clausola del contratto dovesse essere ritenuta non valida per qualsiasi motivo, o una parte dello stesso non eseguito, la restante parte del contratto manterrà la sua efficacia immutata.

Le parti si impegnano a regolamentare la clausola ritenuta non valida, o parte non eseguita, nonché gli effetti economici derivanti dalle stesse, nel minor tempo possibile e su sollecitazione della parte più diligente.

### Art. 9 Modifiche

Le parti, sin d'ora, convengono che nessuna modifica al contratto sarà valida se non concordata tra di esse per iscritto.

### Art. 10 Domicilio

A tutti gli effetti del contratto le parti eleggono il proprio domicilio come dichiarato nel preambolo e le comunicazioni e le notificazioni fatte presso tali domicili saranno valide a tutti gli effetti di legge.

Qualsiasi comunicazione, informazione o notifica, se non diversamente convenuto all'interno del contratto, per essere valida dovrà essere fatta per iscritto al domicilio dell'altra parte mediante lettera raccomandata.

La notifica avverrà al momento del ricevimento della raccomandata da parte del destinatario oppure entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui al destinatario venga notificato il deposito presso la posta della raccomandata spedita.

Ogni modifica di domicilio per essere valida dovrà essere notificata all'altra parte mediante lettera raccomandata a.r.

# Art. 11 Foro esclusivo

Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto le parti eleggono quale Foro competente, in via esclusiva quello di Varese.

# Art. 12 Varie

Il contratto costituisce espressione in	tegrale dell'accordo intervenuto tra le parti e sostituisce
qualsiasi precedente intesa verbale o so	critta.
Sumirago,	
L'OSPITE	I GARANTI:
	coniuge
LA RSA	figli:
2.110.1	
Le parti, ai sensi e per gli effetti di cu	i all'art. 1341 c.c., approvano ed accettano espressamente
le clausole di cui ai punti: Art. 2 Ogge	etto, durata e rinnovo; Art. 6 Variazione della retta; Art. 7
Causa di dimissione; Art. 11 Foro escl	usivo.
L'OSPITE	I GARANTI
LA RSA	